

AMA Rozzano S.p.A.

Viale Togliatti 129/A
20089 Rozzano (MI)

P.I. 12015260156 C.F. 12015260156



Capitolato speciale di Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)"

Decorrenza ore 24.00 del 31/03/2020

Scadenza ore 24.00 del 31/03/2023

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione

L'Ente contraente.

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Assicurato

Ente Contraente, Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati, nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari impegnati in attività socialmente utili, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, borsisti, stagisti, tirocinanti, studenti, ricercatori, praticanti, consulenti esterni, partecipanti ad attività di formazione in genere) che prestano la loro opera nelle attività svolte dall'Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

Esercizio dell'Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno liquidabile

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Danno patrimoniale

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Franchigia

Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza/Capitolato

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio

Atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini.

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto

Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Terrorismo

Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nella qualità di Aziende Multiservizi in relazione allo svolgimento di attività e di compiti ovunque svolti previsti dallo Statuto, dalla legge, dalle norme o attributi della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi (pubblici e/o privati) od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che il Contraente svolge in proprio o tramite Aziende controllate, collegate, consociate e/o partecipate, anche a seguito della stipulazione di convenzioni o accordi con il Comune di Rozzano e/o con altri enti pubblici o imprese private, attività nelle seguenti aree:

- farmacie comunali e non;
- servizi allo sport e tempo libero (gestione e manutenzione di piscine, palestre e altri impianti sportivi in genere);
- pubbliche affissioni, pubblicità e imposte comunali in genere,
- riscossione tributi locali;
- effettuazione di analisi, verifiche, progetti e realizzazione degli stessi previa autorizzazione o richiesta da parte degli organi comunali;
- servizi per progetti speciali;
- servizi ambientali in genere, nonché raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- servizio igiene urbana;
- servizi per l'energia e la sua generazione, nonché calore e servizi derivati, teleriscaldamento;
- gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- servizi socio-sanitari e scolastici e asili nido;
- gestione di impianti di distribuzione pubblica di acqua naturale e gassata;
- servizi di trasporto scolastico, ricreativo e atipico anche mediante affidamento a Terzi.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.4 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.6 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12.a - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 2,9% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.12.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Via A. Volta n. 8, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti;
- e) sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.19 – Alienazione del Contraente o parti di esso

In caso di alienazione del contraente o dell'intero complesso delle attività cui la presente Polizza si riferisce, il Contraente stesso deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, qualora il premio sia stato pagato, continua a decorrere a favore del nuovo acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso detto termine, l'assicurazione cessa se l'acquirente ha dichiarato, per iscritto, di non voler

subentrare nel contratto; parimenti la Società entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto cambiamento, ha la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 150 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione per le suddette cause, la Società è tenuta, nei confronti del Contraente o degli aventi diritto, al rimborso del relativo rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto.

Qualora l'alienazione riguardi singole attività, l'assicurazione cessa per le attività stesse e la Società è tenuta, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altri rischi analoghi, al rimborso del relativo rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di cessione di ramo d'Azienda, di fusione e fusione per incorporazione con altra Azienda.

1.20 – Nuovi Assicurati

È facoltà del Contraente richiedere l'estensione delle garanzie di Polizza di nuove società in qualità di assicurati e la Società si impegna ad applicare ai nuovi assicurati le medesime condizioni previste dalla presente assicurazione purchè le attività svolte siano sostanzialmente simili a quelle assicurate o, ancorché differenti, di minore rischiosità.

L'assicurazione avrà effetto dal momento della comunicazione scritta da parte del Contraente, attestante l'acquisizione della nuova realtà per la quale la Società emetterà nuovo certificato.

Qualora esistessero già delle coperture assicurative delle società in questione, la presente Polizza opererà per "Differenza in Condizioni (D.I.C.)" e/o per "Differenza di Limiti (D.I.L.)".

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

b) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
3. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono inoltre operanti per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.lgs. 81/08 e per la Responsabilità Civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.lgs. 81/08 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. detti prestatori di lavoro di cui alla Legge 196/97, al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla Legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per:

1. la Responsabilità Civile che possa derivare da colpa grave del Contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR n. 1124/65 e D.lgs. n. 38/2000, dall'INPS ai sensi della L. n. 222/84 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; è altresì compresa la rivalsa

dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

2.2 – Franchigia frontale

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato in base a quanto indicato nella Scheda di copertura, salvo eventuali scoperti e/o franchigie superiori previsti nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

2.3 – Novero dei Terzi

Si conviene che:

- a) tutti i soggetti dotati di personalità giuridica diversa dalle Aziende assicurate con i singoli certificati sono considerati terzi rispetto alle stesse, inclusi i soci azionisti;
- b) le Aziende assicurate in certificati diversi sono terze tra loro;
- c) le aziende assicurate nello stesso certificato sono terze tra loro limitatamente ai danni causati ai dipendenti;
- d) per ogni Azienda assicurata nei certificati non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscono il danno in occasione di servizio, quando opera nei loro confronti la garanzia RCO. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà;
- e) tutte le persone fisiche assicurate sono considerate terze tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

2.4 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) da circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della L. 990/69 e s.m.i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- c) conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- d) da furto, fatto salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari".

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- h) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- j) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- l) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

2.5 – Limiti territoriali

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

2.6 – Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti anche:

1. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di fabbricati, terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture varie in genere, nonché i relativi contenuti ed impianti e ogni altro manufatto, opera o bene pubblico, a qualsiasi uso destinati;

2. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. dalla caduta di alberi o di parti di alberi o di frutti (a titolo meramente esemplificativo le pigne) o causati dalle radici di alberi di proprietà o in uso al Contraente, anche durante le attività di manutenzione, taglio e potatura;
4. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatore di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dalla proprietà e/o conduzione e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, autorimesse, alloggi, officine, teatri, cinema, auditorium, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo, centri sportivi, stadi, palestre, piscine, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a Terzi e a prestatori di lavoro del Contraente;
7. dalla proprietà, conduzione e manutenzione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
8. dall'erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
9. da proprietà e/o gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
10. dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
11. dall'esercizio di servizi di polizia municipale, sorveglianza e/o vigilanza, anche con utilizzo di armi da fuoco, e di servizi antincendio;
12. dall'esistenza di attività e/o servizi sociali, assistenziali e ricreativi, anche a domicilio degli assistiti, direttamente gestiti o gestiti da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
13. da proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
14. a Terzi, provocati da animali per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile;
15. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
16. dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
17. dall'organizzazione, gestione, partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, convegni, seminari, riunioni, mostre, fiere, mercati, congressi, esposizioni, corsi, feste, cerimonie, gite, sagre, anche all'aperto, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di palchi, attrezzature e stand e compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da Terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni;
18. dall'organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;
19. dalla proprietà/allestimento di palchi, nonché delle attività connesse con le manifestazioni;
20. dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale di medici e parassitari, ma esclusa qualsiasi responsabilità professionale attribuibile al personale di cui sopra;
21. dall'esercizio di asili e scuole, di ogni ordine e grado, e di corsi in genere, anche sportivi;
22. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (a titolo meramente esemplificativo scivoli, altalene, giostre) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
23. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i. – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
24. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i volontari della Protezione Civile, anche durante le necessarie operazioni di istruzione ed addestramento organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Provinciale. Sono considerati terzi tra loro gli stessi volontari solo nel caso di lesioni gravi o gravissime così come definite all'art. 583 c.p.;
25. dall'attività svolta dai volontari di cui l'Ente si serve ai fini delle proprie attività, compresi i servizi di piedibus e bicibus e le giornate ecologiche;
26. dall'attività svolta da lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
27. per danni conseguenti all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche;
28. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
29. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
30. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati o atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
31. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;

32. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza del Contraente;
33. dalla somministrazione di farmaci salvavita ai minori frequentanti l'asilo o la scuola, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
34. dalla "culpa in vigilando" delle persone di cui l'Ente si avvale nell'esercizio delle proprie attività;
35. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
36. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
37. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
38. da lavori di pulizia e manutenzioni in genere;
39. dai servizi di esazione di tributi e bollette;
40. dall'esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;
41. dall'esercizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso l'eccesso di legittima difesa;
42. dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età;
43. dalla proprietà ed esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi;
44. dall'attività pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale);
45. dall'attività promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali);
46. dall'attività di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all'infanzia, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività);
47. proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d'acqua;
48. in relazione all'impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'Assicurato e non, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a Terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
49. dall'esercizio di trasporti sociali (alunni, disabili, anziani, ecc.), compreso il rischio della committenza.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

3.1 – Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.2 - Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, etc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

3.3 – Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- a) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- b) per i danni cagionati con l'uso di biciclette, veicoli a mano ed a trazione animale.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

3.4 – RC auto integrativa

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

3.5 – Danni a condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.6 – Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.7 – Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c.

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del Codice Civile. Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.8 – Danni a cose dei dipendenti

La garanzia comprende i danni a cose dei dipendenti in uso o in comodato ai dipendenti stessi, e dovuti a responsabilità derivante all'assicurato.

3.9 – Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, trasportate o rimorchiate. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.10 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.11 – Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.12 – Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni sulla polizza "Incendio", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza "Incendio". La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.13 – Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio –, le attrezzature e gli impianti di pertinenza fissi e non destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, parcheggi, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione.

Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, riparazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

3.14 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimali previsti per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p..

3.15 – Inquinamento accidentale

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.16 – Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.17 – Danni nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esecuzione di lavori, anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico, nonché cagionati ai locali e alle cose mobili trovantisì nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.18 – Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.19 – Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO) è estesa, alle medesime condizioni di cui all' "Art 2.1 lett. b) – RCO", ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

Si intendono comunemente escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale dell'assicurazione.

La garanzia non è operante per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.20 – Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, anche nella loro qualità di committenti, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società. Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.21 – Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a Terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'appartenenza al Nucleo.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p..

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

3.22 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti, nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

3.23 – Mancata od anormale erogazione di energia elettrica, gas, calore, acqua, depurazione e fognatura, raffrescamento e/o del sistema di telecomunicazioni

L'assicurazione comprende anche:

- a) i danni conseguenti alla mancata erogazione di energia elettrica, gas, calore, acqua, depurazione e fognatura, raffrescamento e/o del sistema di telecomunicazioni, nonché l'interruzione o la sospensione di fornitura degli stessi. Tale garanzia è limitata ai danni conseguenti ad un errore tecnico e/o amministrativo, purché involontario, della fase di distacco da parte del Personale addetto, qualunque sia il suo rapporto con l'Assicurato;

- b) i danni subiti dagli apparecchi (frigoriferi, motori, radio, etc.) degli utenti in conseguenza di anomalie nella fornitura di energia elettrica (sbalzi di tensione e/o di frequenza), nonché i danni causati dall'errata installazione o collegamento della rete, da parte del Personale addetto, qualunque sia il suo rapporto con l'Assicurato;
- c) i danni, sia diretti che indiretti, conseguenti alla mancata erogazione di energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento, calore e/o del sistema di telecomunicazioni, nonché l'interruzione o la sospensione di fornitura degli stessi a seguito di eventi accidentali, qualunque sia la causa che li abbia originati, agli impianti di produzione e/o distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento e/o calore.

3.24 – Servizio farmacie

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e/o gestione di farmacie, compresi i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l'assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

3.25 – Servizio mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.26 – Postuma per contatori

L'assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni che possono provocare i contatori dell'energia elettrica e/o gas a seguito di installazione presso gli Utenti, nonché dopo la revisione degli stessi effettuata dall'Assicurato e dai suoi prestatori d'opera.

Tale garanzia è valida per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della prestazione.

3.27 – Postuma da lavoro eseguito

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto del committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dall'Assicurato o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi.

Tale garanzia è valida per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dal termine del lavoro.

Sono inclusi i danni al bene oggetto di tali operazioni.

3.28 – Danni da scavo e reinterro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.29 – Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.30 – Organizzazione di manifestazioni

L'assicurazione è estesa all'organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:

- a) convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere;
- b) spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;

La garanzia è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, etc.) e vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento della stessa.

Si intende compreso in garanzia il rischio derivante:

1. dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché il loro montaggio e smontaggio;
2. dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti.

3.31 – Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, corsi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

Premesso che l'Assicurato:

- favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso Enti pubblici e ditte private e anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa;
- supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori;
- gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter;
- gestisce l'assistenza agli anziani e diversamente abili presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati;

l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.

In relazione agli inserimenti terapeutici presso aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di società, aziende ed enti presso i quali prestano servizio.

È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra-comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

3.32 – Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da spargimento di liquidi e/o da rigurgito di fognature conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.33 – RC personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- a) dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- b) dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.34 – Scuole, asili, corsi di istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato, ovunque svolti, anche all'estero, centri per portatori di handicap ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica.

La garanzia comprende inoltre:

- la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- la somministrazione di farmaci salvavita ai minori, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.

3.35 – Proprietà ed uso di cani – Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.

3.36 – Raccolta e smaltimento di rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche o non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

3.37 – Danni da calamità naturali

La garanzia comprende i danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, terremoto e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.38 – Minori in affido

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s.m.1.), compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile dei membri delle famiglie affidatarie.

3.39 – Ordigni residuati bellici

A parziale deroga dell'art. 2.4 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni", per i danni che derivino dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

3.40 – Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti per i danni involontariamente cagionati a Terzi conseguenti a violazione al Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

4.1 – Obblighi in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 c.c., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'avviso scritto del sinistro da parte dell'Assicurato alla Società per il tramite del Broker potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa;
- b) denuncia passiva.

a) Denuncia cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

1. il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
2. contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
3. la Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b).

b) Denuncia passiva

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO di cui all'art. "2.1 - Oggetto dell'assicurazione lett. b)" solo ed esclusivamente:

1. in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surrogo ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

4.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

4.3 – Gestione recupero franchigie

La Società si impegna a liquidare al danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia.

Ogni 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente richiesta per il recupero delle franchigie comprensivo dell'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- a) numero del sinistro;
- b) data di denuncia del sinistro;
- c) data di liquidazione del sinistro;
- d) importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- e) importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta annuale.

Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

4.4 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c., per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli Amministratori, del Segretario/Direttore generale, dei Dipendenti del Contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di copertura, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

| Condizione particolare | Limite di indennizzo per Sinistro/Annuo (Euro) | Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro) | Scoperto (%) |
|--|--|--|--------------|
| Ogni e qualsiasi danno RCT (2.1) | I massimali di polizza | Franchigia frontale | ----- |
| Ogni e qualsiasi danno RCO (2.1) | I massimali di polizza | ----- | ----- |
| Danno biologico nell'ambito RCO | I massimali di polizza | ----- | ----- |
| Danni da cedimento o franamento del terreno (3.1) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a condutture e impianti sotterranei (3.5) | 500.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a cose in consegna e custodia (3.6) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c. (3.7) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a cose dei dipendenti (3.8) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a cose sollevate, caricate o scaricate (3.9) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a mezzi sotto carico e scarico (3.10) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da furto (3.11) | 100.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da incendio (3.12) | 1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ricorso Terzi polizza Incendio) | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da inquinamento accidentale (3.15) | 3.000.000,00 | Franchigia frontale | ----- |

| | | | |
|--|--------------|---------------------|-------|
| Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono lavori (3.16) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori (3.17) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Interruzione o sospensione di attività di terzi (3.18) | 1.000.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Postuma per contatori (3.26) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da scavo e reinterro (3.28) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni ai veicoli in parcheggio (3.29) | 250.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature (3.32) | 500.000,00 | Franchigia frontale | ----- |
| Danni da calamità naturali (3.37) | 3.000.000,00 | 1.000,00 | ----- |

6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolato:

- 1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
- 1.4 Durata del contratto;
- 1.5 Recesso in caso di sinistro;
- 1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- 1.10 Foro competente;
- 1.12 Clausola broker;
- 1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4.1 Obblighi in caso di sinistro.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Contraente/Assicurato | AMA Rozzano S.p.A. che stipula in nome e per conto anche della Società Ama Sport S.r.l. SSD |
| Rischio assicurato | Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO) |
| Data di decorrenza | Ore 24.00 del 31/03/2020 |
| Data di scadenza | Ore 24.00 del 31/03/2023 |
| Frazionamento | Annuale |
| Rate intermedie | Il 31/03 di ogni annualità |
| Massimale RCT (Euro) | 10.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo |
| Massimale RCO (Euro) | 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo con il limite di 2.000.000,00 per persona lesa |
| Franchigia frontale (Euro) | 500,00 |

La presente polizza è emessa a Contraenza AMA Rozzano S.p.A., in nome e per conto della stessa e della Società direttamente controllata AMA Sport S.r.l. SSD tramite dei certificati applicativi, con propria numerazione, con indicazione delle Società predette e specifica del premio assicurativo di loro competenza.

Ogni certificato fa parte integrante della presente polizza e pertanto tutte le condizioni previste (massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie, etc.) si intendono riferite esclusivamente alla Contraente e alle Società Assicurate indicate nel certificato stesso.

Ai soli fini dell'imputazione del premio annuo del presente contratto l'attività sopra descritta si intende "convenzionalmente" espletata dalle Società nei termini che seguono.

Il premio della convenzione deve ritenersi così calcolato:

| Società | Retribuzioni annue lorde (Euro) | Tasso (pro-mille) | Premio annuo lordo (Euro) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| AMA Rozzano S.p.A. | 3.912.500,00 | _____ | _____ |
| AMA Sport S.r.l. SSD | 305.000,00 | _____ | _____ |
| Premio annuo lordo complessivo | 4.217.500,00 | _____ | _____ |

CERTIFICATO AMA ROZZANO S.P.A.

Descrizione attività a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) gestione servizi alla persona per conto del comune di Rozzano (servizi scolastici, asili nido, refezione scolastica, pasti a domicilio ad anziani e indigenti, trasporto alunni e cittadini, servizi cimiteriali, riscossione tassa igiene urbana e relativo servizio, pubbliche affissioni, cinema, teatro e scuola civica di musica, servizi di disinfestazione sul territorio comunale, etc.);
- b) gestione reti di teleriscaldamento in ambito cittadino, gestione centrali termiche per teleriscaldamento e cogenerazione, gestione impianti termici delle strutture comunali e private, gestione impianti tecnologici, gestione impianti distribuzione pubblica di acqua naturale e gassata;
- c) gestione Farmacie comunali.

I servizi sopra descritti si intendono eseguibili anche da parte di terzi o società partecipate o società controllate del gruppo AMA Rozzano S.p.A.

CERTIFICATO AMA SPORT S.R.L. SSD

Descrizione attività a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) gestione servizi sportivi comunali (campi e centri sportivi);
- b) gestione Centro Sportivo Comunale (piscina/palestra/corsi);
- c) gestione spazi palestre scolastiche.

La Società

Il Contraente
